

Circol@re nr. 20 del 19 giugno 2019

FATTURA ELETTRONICA

come cambia a partire dal 1° luglio 2019

a cura del **Dott. Daniele LAURENTI**, commercialista e revisore legale

Con Circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, l'Agenzia delle Entrate ha rilasciato i tanti attesi chiarimenti operativi in ordine alle modalità di fatturazione elettronica cui dovranno sottostare i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale a partire dal 1° luglio 2019, fornendo una soluzione agevole che non stravolgerà le abitudini dei contribuenti, seppure i tempi imposti dalla norma siano fortemente contratti rispetto a quanto concesso per il "periodo transitorio" di introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica diffuso.

PREMESSA

A partire dal 1° luglio 2019 i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale saranno chiamati a rispettare i termini di trasmissione telematica dei files fattura previsti "a regime".

Ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 119/2018, infatti, a partire dal 1° luglio 2019 cambia il dettato dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, con l'introduzione della previsione che **la fattura debba essere emessa entro 10 giorni dalla data di esigibilità dell'imposta**, determinata ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 (art. 21, comma 4); stabilisce inoltre il novellato art. 21, al comma 2, lettera g-bis, che **laddove la fattura non venga emessa nella medesima giornata in cui l'esigibilità si verifica, la fattura deve riportare anche "la data in cui è stata effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi", ovvero la data in cui è stato corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo.**



Tra gli emendamenti al cd. "Decreto Crescita" (la cui conversione è prevista a breve) il termine di emissione è previsto si è ampliato a 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione

A fronte del dettato di norma, e dei principi generali in materia di fatturazione elettronica, che vedono una fattura "venire ad esistenza" nel momento in cui questa viene effettivamente trasmessa al Sistema di Interscambio, a lungo ci si è interrogati sul come dovesse essere gestita quella che a tutti gli effetti pareva essere **una duplice data in caso di emissione non contestuale**: la **DATA DI TRASMISSIONE** (ovvero di venuta in esistenza della fattura) e la **DATA DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE**.



Data effettuazione dell'operazione (art. 6 Dpr 633/72): si tratta della data:

- di stipula dell'atto, se riguardano **beni immobili**;
- di spedizione/consegna nel caso di **cessione di beni**;
- del pagamento nel caso di **prestazione di servizi**
- in cui è intervenuto l'incasso (in acconto o anticipato) del corrispettivo.

Le diverse interpretazioni tentate trovano ora, con circolare n. 14/E/2019, precise indicazioni operative da seguirsi, indicazioni che fortunatamente puntano con decisione verso la strada della semplificazione.

I SOGGETTI INTERESSATI

Prima di entrare nei dettagli tecnici della fatturazione elettronica "entro 10 giorni", ricordiamo nuovamente che **i soggetti interessati sono, a partire dal 1° luglio 2019, esclusivamente i CONTRIBUENTI A LIQUIDAZIONE IVA TRIMESTRALE.**

Infatti, in base alla formulazione originaria del D.L. n. 119/2018, i termini per emissione e trasmissione delle fatture elettroniche "a regime" avrebbero dovuto interessare la totalità dei contribuenti a partire dal 1° luglio 2019, ma a seguito delle modifiche apportate al summenzionato D.L. n. 119/2018 in sede di conversione (art. 10, comma 2, lettera b) il "periodo transitorio" è stato portato **sino al 30 settembre 2019 per i contribuenti a liquidazione IVA mensile.**



Di conseguenza, mentre i **contribuenti trimestrali** dovranno tassativamente osservare le nuove disposizioni, che andremo nel seguito ad approfondire, **già a partire dalle fatture inerenti le operazioni compiute dal 1° luglio 2019, i contribuenti mensili potranno continuare a trasmettere i files fattura entro il termine previsto per la propria liquidazione IVA, in assenza di sanzioni, con riferimento alle operazioni compiute sino al 30 settembre 2019.**

Si ricorda che il "**periodo transitorio**" prevede anche che, laddove non si riesca a trasmettere le fatture elettroniche **entro il termine previsto per la propria liquidazione IVA, è possibile ottemperare entro il termine previsto per la liquidazione IVA successiva**, venendo in quel caso sanzionati, ma con un abbattimento dell'80% delle sanzioni previste per norma.

Anche **questa agevolazione non sarà più applicabile ai contribuenti trimestrali**, per i quali, a partire **dal 1° luglio 2019, termina ufficialmente il periodo transitorio**, sia a livello di tempistiche che a livello di riduzioni di sanzioni in caso di mancato rispetto dei termini (regime sanzionatorio: art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

L'EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE DEI TRIMESTRALI DAL 1° LUGLIO 2019

All'atto dell'emissione di una fattura elettronica la **compilazione** del campo "**Data**", presente nella sezione "**Dati Generali**" è **obbligatoria** (Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018).

L'elemento, peraltro, è essenziale ai sensi della normativa IVA, sia in caso di emissione di fattura ordinaria (art. 21 D.P.R. n. 633/1972) che in caso di fattura semplificata (art. 21 bis D.P.R. n. 633/1972).

Queste disposizioni, con l'avvio dei termini di fatturazione "a regime" necessitavano di coordinamento con quanto disposto dalla novella lettera g-bis) del comma 2 dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, che prevede che **debba essere indicata la data dell'operazione laddove la fattura non venga emessa contestualmente (leggasi, nella stessa giornata) all'operazione stessa**, il tutto tenendo ulteriormente in considerazione il fatto che, **se si parla di fattura elettronica, la stessa viene ad esistere solo nel momento cui viene trasmessa tramite Sistema di Interscambio.**

La Circolare n. 14/E/2019 pone finalmente un punto sui tanti dubbi che le nuove disposizioni avevano suscitato, fino ad ipotizzare che nel campo "data" dovesse essere indicata la data di effettiva trasmissione mentre in fattura specificata la data operazione, se diversa dalla data di trasmissione.

Fortunatamente, l'Agenzia delle Entrate, **preso atto che la data di venuta ad esistenza della fattura elettronica viene comunque certificata dal Sistema di Interscambio**, ha fornito indicazioni di carattere operativo che senza dubbio semplificheranno il transito alla fase "a regime", poiché se da un lato le tempistiche sono strette, quanto meno dall'altro lato i contribuenti non dovranno modificare il loro *modus operandi* nella predisposizione delle fatture.



L'Agenzia infatti ha precisato che **la data riportata nel campo "DATA" della Sezione "DATI GENERALI" sarà sempre e comunque quella di effettuazione dell'operazione**

Viene pertanto **mantenuto l'attuale sistema di "datazione" delle fatture**, il medesimo che già si utilizzava con la fattura analogica.



L'effettiva trasmissione del file fattura, così formato, dovrà avvenire entro 10 giorni (oppure 12 giorni) dalla summenzionata "DATA" che coincide, come si è detto, con la data operazione

SCHEMATICAMENTE:

Operazione effettuata in data X:

- **EMISSIONE E TRASMISSIONE NELLA MEDESIMA GIORNATA:** la fattura riporterà al campo "data" il valore X, che coincide con la **data di trasmissione**;
- **EMISSIONE E TRASMISSIONE NON NELLA MEDESIMA GIORNATA:** la fattura riporterà sempre e comunque al campo "data" il valore X, che sarà anche quello cui fare riferimento ai fini della liquidazione dell'imposta. **L'effettiva trasmissione del file dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla data X.**

Più semplicemente:

- **nel periodo transitorio** il file fattura poteva essere trasmesso entro il termine previsto per la propria liquidazione IVA;
- **con la fine del periodo transitorio** il file fattura deve essere **trasmesso entro 10 giorni.**



CM 14/2019: "Ciò significa che, anche se l'operatore decidesse di **"emettere" la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell'operazione** (caso tipico della fattura immediata) **bensì in uno dei successivi 10 giorni** previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA, **la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell'operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.**"

L'EMISSIONE DELLE FATTURE NON ELETTRONICHE

Particolare attenzione deve essere posta al fatto che la modifica operata dal D.L. n. 119/2018 all'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 **interessa la totalità dei contribuenti.**

Pertanto, **anche un contribuente minimo o forfettario deve emettere fattura entro 10 giorni dalla data di esigibilità.**

Nel caso di emissione non contestuale, tuttavia, se si tratta di fattura analogica, viene meno il "supporto" del Sistema di Interscambio a certificare la data di effettiva emissione.

Per tale ragione, le fatture analogiche, e più in generale le fatture che non transitano dal Sistema di Interscambio, non emesse contestualmente **dovranno gestire la "duplice data"**.

La **data di emissione** sarà quella di effettiva produzione del documento, all'interno del quale dovrà anche essere precisata la **data di effettuazione** dell'operazione.



Perciò in presenza di **fattura cartacea** (incluso il pdf inviato per e-mail ordinaria), come avviene per contribuenti forfettari, **in regime dei minimi** o per **dati inviati al sistema TS** la fattura **deve contenere entrambe le date** (nel 2° caso dell'esempio dell'Agenzia, la fattura riporta quale **data di emissione l'8/10/2019**, e **nel corpo della fattura indicherà la data di effettuazione del 28/09/2019**

FATTURA ELETTRONICA DIFFERITA, DA INDICARE LA DATA DELL'ULTIMA OPERAZIONE

In alternativa alla fatturazione immediata è sempre possibile emettere una fattura differita, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lett. b), D.P.R. 633/1972.

Per le **cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento** idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, ed avente le caratteristiche del ddt (di cui al D.P.R. 472/1996), nonché per le **prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare** nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa **una sola fattura**, recante il dettaglio delle operazioni, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni**.

Resta fermo il conteggio dell'**imposta a debito** nella liquidazione Iva del **mese di effettuazione dell'operazione**.

È bene precisare, quindi, che per quanto riguarda le fatture differite, emesse ai sensi dell'art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972, **nulla cambia**.

L'invio del file fattura al Sdl dovrà avvenire **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento**.

Risulta esaustivo l'esempio riportato in Circolare, che qui di seguito si riporta:

*"qualora per **tre cessioni effettuate** nei confronti dello stesso soggetto avvenute **in data 2, 10 e 28 settembre 2019**, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, **si voglia emettere un'unica fattura** ex art. 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, si potrà **generare ed inviare** la stessa allo Sdl **in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019**, valorizzando la **data della fattura** (campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file) con la **DATA DELL'ULTIMA OPERAZIONE (28 settembre 2019)**".*

In conclusione, **i termini di emissione della fattura differita non cambiano anche dopo il 1° luglio**, ma a partire da tale data entra in vigore **l'obbligo di indicare in fattura la data in cui è effettuata l'operazione** (cessione di beni o prestazione di servizi), **ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo**, verificato che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.

Come prima anticipato, alcuni emendamenti presentati per la conversione del Decreto Crescita, richiedono una **proroga della moratoria** e **un aumento da dieci a dodici giorni del termine di emissione della fattura immediata**.

Rimaniamo in attesa di leggere i provvedimenti definitivi.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina Facebook

